

Venezia, il diritto pattizio e il commercio mediterraneo nel basso medioevo

di Ermanno Orlando

Reti Medievali Rivista, 17, 1 (2016)

<http://www.retimedievali.it>



Firenze University Press

Venezia, il diritto pattizio e il commercio mediterraneo nel basso medioevo*

di Ermanno Orlando

1. *Pacta sunt servanda: le basi normative dell'attività commerciale*

L'affermazione marittima e mercantile di Venezia, fattasi impetuosa e travolgente dalla metà del XII secolo, in coincidenza con l'avvio della stagione crociatistica, era stata supportata da una crescente attenzione a promuovere il commercio internazionale e a tutelare gli interessi degli operatori lagunari impegnati nei mercati esteri, al fine di ampliare il volume dei traffici e rafforzare la posizione della città nelle reti di scambio mediterranee. In tale contesto, uno dei capisaldi della politica economica veneziana era stato, come ben noto, la predisposizione di una fitta rete di accordi e privilegi internazionali – o *pacta* –, stipulati con i diversi *partners* mediterranei allo scopo di mantenere libere e sicure le vie commerciali e di garantire autonomia di movimento ai propri operatori impegnati nei mercati esteri. In tal modo i veneziani avevano potuto trafficare, anche in terra straniera, sotto la protezione di strutture giuridiche capaci di assicurare loro ampi margini di intraprendenza e commercio. Alla base di tali patti, infatti, vi erano alcune mutue concessioni specificamente destinate a regolamentare l'esercizio della mercatura, a tutelare i diritti di viaggio e di scambio dei mercanti lagunari e a facilitare la circolazione delle persone e delle merci¹.

* Il saggio riprende, amplia e approfondisce un più breve contributo, dal titolo *Le basi normative dell'attività commerciale: le pattuizioni*. Pur mantenendo la struttura di base del precedente lavoro, l'articolo che qui si presenta intende svilupparne più ampiamente gli spunti e le riflessioni, in particolare con una analisi minuta sulle forme e sui contenuti dei patti commerciali veneziani, oggetto invece di un esame assai più sintetico nella precedente elaborazione.

¹ Il sistema pattizio veneziano è stato oggetto negli ultimi decenni di una costante, seppur

In sostanza, il mercante veneziano si muoveva all'interno di un sistema giuridico complesso, fondato sui patti ma anche sulla consuetudine e sulle pratiche consolidate, capace di stabilire una copertura di tutele, informazioni, controlli e sanzioni diffusa su tutto lo spazio mediterraneo, in tal modo assicurando una protezione dinamica e funzionale ai propri mercanti impegnati nelle piazze anche più lontane e pericolose e infondendo fiducia agli operatori, con conseguenze immediate in termini di operosità e intraprendenza. Nonostante Venezia non fosse stata in grado di costruire dappertutto e allo stesso modo alleanze politiche e commerciali stabili e affidabili, era bastata in qualche modo la formazione di un tale reticolo di garanzie e agevolazioni a stimolare e a tutelare il sistema, in ragione della autorità intrinseca e sostanziale che la rete aveva immediatamente acquisito rispetto ai poteri particolari e alla capacità connaturata di condizionarli, favorendo a proprio vantaggio la circolazione di merci, uomini e capitali. La rete, infatti, traeva forza non solo dalla concessione di garanzie, privilegi ed esenzioni particolari, la cui efficacia era tuttavia limitata ai soli "stati" contraenti, ma anche dalla sua conseguente (e istintiva) inclinazione a disciplinare l'intero mercato, a imporre degli standard e a dettare delle norme condivise, la cui validità travalicava le situazioni specifiche: sino a definire uno spazio di commercio ben più ampio, fluido e dinamico, qualificato da uno *ius mercatorum* fondato, come detto, oltre che sui patti, sulle pratiche e sulle consuetudini comuni.

Va da sé che, pur all'interno di un tale universo giuridico complesso, alla base di tutto rimanevano i patti, ossia le concessioni di garanzie e privilegi particolari, vincolanti le parti contraenti; erano essi a costituire – a Venezia ma non solo – il cardine dello *ius* o *mos mercatorum* e del diritto internazionale dell'epoca. La loro efficacia si basava su un principio di natura consuetudinaria implicito e diffusamente riconosciuto anche in età medievale, mutuato dal diritto romano: *pacta sunt servanda*. L'accordo tra le parti, infatti, volto a regolare i rapporti commerciali tra i due *partners*, una volta ratificato vincolava i contraenti a rispettarne il dettato e a osservarne i contenuti. Nel momento stesso in cui il patto andava a disciplinare i rapporti fra i destinatari, esso imponeva obblighi e concedeva diritti che le parti erano poi tenute obbligatoriamente a rispettare, pena l'estinzione dell'accordo².

Stante la rilevanza e diffusione dello strumento pattizio come momento di edificazione di un sistema ben più ampio di tutele giuridiche, privilegi ed esenzioni giurisdizionali e fiscali, è proprio dei patti che qui si vuole ragiona-

frammentata, attenzione, con riflessioni che ne hanno delineato la natura, le finalità e l'efficacia nel sostenere le politiche di affermazione marittima e commerciale della città. Qui si rinvia per ora solo, in un panorama bibliografico comunque ampio, a due saggi di sintesi che si configurano come basi di partenza indispensabili: Rösch, *Le strutture commerciali*, pp. 437-460 (in particolare pp. 439-441); Hocquet, *I meccanismi dei traffici*, pp. 529-616 (in particolare pp. 554-556). Punto di riferimento inderogabile rimane Rösch, *Venezia e l'impero*.

² Su tali questioni si rinvia, in generale, a: Pohlmann, *Die Quellen des Handelsrechts*, pp. 801-814; Petit, *Mercatura y «ius mercatorum»*, pp. 15-70; Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano*, pp. 186-197; Galgano, *Lex mercatoria*; Cordes, *A la recherche d'une «lex mercatoria»*, pp. 117-132.

re, per delinearne la natura, le forme, i contenuti e l'efficacia, con particolare attenzione alle politiche commerciali di Venezia nel periodo compreso tra la fine dell'impero latino d'Oriente (1261) e la caduta di Costantinopoli in mani ottomane (1453).

2. *Procedimenti di formazione e natura giuridico-diplomatica dei patti*

Il patto fondava, dunque, sulla reciproca volontà dei contraenti di riconoscersi vicendevolmente una serie di privilegi e diritti, di natura sia economica sia giurisdizionale. L'obiettivo comune era quello di garantire il più possibile la libertà di mercato e agevolare la mobilità, in situazione di piena sicurezza, degli operatori commerciali dei due *partners* stipulanti. Su tali presupposti, Venezia aveva ottenuto di tessere una ragnatela fitta di accordi e concessioni con l'intero spazio mediterraneo³, capace di tutelare i propri mercanti pressoché in ogni piazza commerciale, dal Mar Nero alle coste più occidentali dell'Africa settentrionale⁴.

Sebbene nel linguaggio giuridico veneziano il termine patto avesse una duplice valenza, comprendendo sia gli accordi bilaterali, stipulati reciprocamente tra due "stati" (nell'accezione oggi più comunemente accettata), sia i privilegi accordati unilateralmente da una potenza concedente a una richiedente, gli accordi commerciali conclusi da Venezia con i diversi partners mediterranei si configurano per lo più come dichiarazioni unilaterali di volontà, dove la città compare costantemente nelle vesti del soggetto destinatario⁵. Venezia, in qualità di parte postulante, formulava tutta una serie di richieste, o capitoli; lo "stato" concedente, dopo averne vagliati contenuti e pertinenze, rispondeva punto per punto, per lo più approvando, qualche volta rigettando, altre volte esigendo di modificare la richiesta. L'insieme dei capitoli e delle risposte – anche se talora nel documento finale i capitoli sono per lo più impliciti, deducibili dalle concessioni formulate dalla parte erogante – era infine raccolto in un documento solenne, chiamato appunto patto, concessione o privilegio: un documento aperto e all'uopo rinegoziabile, che rappresentava la costituzione di base dello *ius mercatorum* veneziano, capace di garantire quei diritti e prerogative indispensabili per sostenere e consolidare l'egemonia commerciale lagunare nello spazio mediterraneo.

³ I patti sono per lo più trascritti, in Archivio di stato a Venezia (= ASVe), nella serie dei *Libri pactorum* (composta di nove volumi per il periodo dal secolo XIII al XV). Nello specifico, gli accordi di natura politica e commerciale conclusi con gli imperi, i regni e i principati del Levante mediterraneo sono stati pure raccolti, a metà del XIV secolo, in un volume apposito, denominato *Liber albus* (distinto da un *Liber Blancus* contenente, invece, i patti sottoscritti con i comuni della vicina terraferma e con i potentati dell'Occidente cristiano). Gli atti originali, invece, quando conservati, si trovano per lo più nelle serie degli *Atti diplomatici e privati* e delle *Ducali e atti diplomatici*.

⁴ Rösch, *Le strutture commerciali*, pp. 440-441; Hocquet, *I meccanismi dei traffici*, pp. 554-555.

⁵ Rösch, *Le strutture commerciali*, p. 440; *I patti con Imola*, pp. 8-9.

Quando nell'agosto 1360 Giovanni Dandolo e Pantaleone Barbo, in qualità di ambasciatori, sindaci e procuratori del comune veneziano, si erano recati presso la corte di Pietro I Lusignano, re di Cipro, per ottenere la conferma dei patti del 1328, avevano presentato al sovrano cipriota una serie di *capitula*, mutuati dagli accordi precedenti; il documento conclusivo si era ben premurato di rimarcare come ciascuna concessione discendesse da una precisa richiesta veneziana, introducendo ogni capitolo con un eloquente «*requirunt et petunt*» (sottointeso gli ambasciatori), sottolineando nel contempo, con la stessa enfasi, come il privilegio si configurasse alla stregua di un accordo unilateralmente concesso. Nel patto sottoscritto nel luglio 1319 con l'imperatore di Trebisonda Alessio II Comneno erano stati direttamente il doge e i nobili della città lagunare a figurare in qualità di petenti, cui l'imperatore trapezuntino, «*cognoscens et videns hanc petitionem esse iustam*», aveva risposto accordando i privilegi richiesti. Con evidenza ancora maggiore, il patto del 1375 con il sultano d'Egitto Shaban II, relativo alla città di Damasco (in Siria), aveva messo in scena i due interlocutori cogliendoli proprio nell'attimo in cui l'uno, Venezia, aveva «domandato», e l'altro, il sovrano mamelucco, aveva «conceduto»:

E questo è stato domandato da ser Ziane Barbarigo, ambaxiador de messer lo doxe de Venexia, il qual è vegnudo ala porta nostra de la nostra presentia, et quello che lui a domandato li habiamo conceduto, e quello che lui ha parlato di so bocha li concedemo e scrivemo qua di soto.

Nel gioco delle parti era, dunque, Venezia, per bocca dei suoi ambasciatori, a *domandare, impetrare, porgere* «la petition» o *presentare* «la requisicion»; ai sovrani stranieri spettava, poi, *accordare, concedere, dare* «presens privilegium» o *confermare* «la convencion»⁶. Senza dilungarci più oltre non sfugge, tuttavia, il velo di finzione sotteso a questi patti. La dichiarazione di volontà del soggetto concedente, infatti, non aveva alcuna efficacia se non si incontrava con l'accettazione della stessa da parte del soggetto richiedente; la concessione unilaterale non sortiva alcun effetto se considerata separatamente, mentre l'elemento decisivo di tali privilegi, al di là di ogni dissimulazione giuridica, era proprio l'incontro delle due volontà e la loro convergenza verso un'intesa comune. Per quanto camuffati, la sostanza rimaneva quella dei patti, degli accordi bilaterali costitutivi di obblighi e privilegi reciproci, oltre che di conseguenze giuridiche vincolanti per entrambi; e a renderli tali era il requisito inderogabile del consenso vicendevole, che poneva i contraenti su posizioni non più asimmetriche, ma del tutto paritarie ed equilibrate. Insomma, fatta la tara a ogni finzione giuridica e a ogni ambiguità formale, tali privilegi si configuravano né più né meno come veri e propri patti, frutto peraltro di

⁶ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 261-263, n. 135; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 47-51, n. 24, pp. 60-64, n. 34, pp. 168-171, n. 100; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 85-88; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 44-49, 60-63.

negoziazioni e trattative preliminari spesso molto accese, che li rendeva assai simili, anche per questo verso, ai patti bilaterali comunemente intesi⁷.

Secondo prassi ben presto consolidate, il procedimento che portava alla stipulazione di un patto era scandito da diverse fasi: la negoziazione; la predisposizione di documenti interlocutori contenenti le manifestazioni di volontà dei contraenti (quelle esplicite del concedente e quelle implicite del richiedente); lo scambio, per le necessarie approvazioni, di tali scritture provvisorie; la ratifica, con cui le parti esprimevano il reciproco consenso e si impegnavano a rispettare il dettato degli accordi; il *preceptum*, ossia l'obbligo fatto dalla parte concedente ai propri sottoposti di osservare i contenuti del patto (primo momento effettivo di divulgazione delle intese raggiunte e strumento giuridico necessario per renderle esecutive); infine, la redazione in forma solenne del testo degli accordi.

Ogni patto era preceduto da una fase, spesso lunga, complessa e concitata, di trattative, di norma affidate da Venezia a propri ambasciatori o nunzi, insigniti di pieni poteri per la negoziazione. Gli inviati, tratti per lo più dalle fila del patriziato lagunare, erano eletti in senato o nel maggior consiglio; in senato, per esempio, erano stati designati nel 1347 i due ambasciatori inviati «ad partes Maris Maioris ad procurandum aconciium et compositionem» con Zanibech imperatore dei tartari. In quell'occasione si era disposto di far precedere la missione diplomatica dall'invio, presso la corte imperiale, di una persona di fiducia incaricata di avvisare l'imperatore dell'arrivo dei due ambasciatori e procurare loro i necessari salvacondotti; permessi alla mano, i due patrizi avrebbero incontrato a loro volta il sovrano tartaro, cui avrebbero chiesto, «ei facta decenti salutacione», la conferma dei «precepta et alia privilegia que hactenus habebamus» e la concessione «quod nostri mercatores frequentent imperium suum cum mercacionibus et rebus eorum». Bisognava, tuttavia, ingraziarsi dapprima i favori dell'imperatore, chiedendo indulgenza per i recenti incidenti che avevano provocato l'espulsione dei veneziani dalla Tana (nel 1343) e rammaricarsene profondamente, nel contempo esprimendogli la più assoluta (e interessata) fiducia sulla magnificenza e la «magna benivolencia et iusticia sua». Soprattutto, era necessario ricordargli che il commercio era una risorsa per entrambi, non solo per Venezia, e ribadire la disponibilità dei mercanti lagunari, «relictis aliis partibus mundi» e attraversati «multa magna maria cum immensis periculis et laboribus», a tornare a frequentare quelle piazze (la Tana in particolare) e a riversarsi in forza «ad loca imperii sui cum personis et havere in multimoda quantitate»⁸.

⁷ Rösch, *Le strutture commerciali*, pp. 440-441; *I patti con Imola*, pp. 8-9; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 14-15.

⁸ *Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 11, *Registro XXIV*, pp. 72-77, nn. 159-172. Ma per qualche altro esempio allo stesso modo esemplificativo delle accese e spesso lunghe fasi preliminari di negoziazione degli accordi si rinvia a: *I trattati con Bisanzio*, pp. 133-134; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 83, 109-112; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 69-71.

Per condurre le trattative e negoziare gli accordi Venezia era solita servirsi, oltre che di patrizi tratti dalle fila del maggior consiglio, di personale qualificato, incardinato negli uffici comunali, in particolare di notai di curia, con alle spalle una lunga carriera di missioni diplomatiche e di ambascerie simili, sia nelle vesti di nunzi che di notai al seguito degli ambasciatori patrizi. Quando nel 1344 – dopo la riapertura delle relazioni con Alessandria, in seguito alla revoca pontificia dei divieti di commercio con l’Egitto in vigore sin dalla caduta degli stati crociati (nel 1291) – Venezia aveva deciso di inviare un proprio rappresentante presso il sultano mamelucco per concordare la ripresa dei traffici, in senato si era discusso animatamente se non fosse il caso, vista anche l’eccezionalità del momento, di ricorrere a un ambasciatore patrizio o se non fosse più opportuno, stante le incognite della missione e le competenze tecniche e specialistiche necessarie, avvalersi di un professionista, un notaio di curia appunto, optando, infine, per quest’ultima soluzione. A nulla erano valse le obiezioni di quanti valutavano più efficace l’azione di un patrizio, se non altro perché i «Saraceni sunt multum pomposi» e si rischiava di offenderli inviando loro un semplice dipendente comunale, quando invece un nobile sarebbe stato «intentionibus nostris benignior et gratiosior». Alla fine, infatti, si era comunque preferito inviare un notaio, nelle vesti di nunzio, al quale erano state impartite istruzioni dettagliate e si era ordinato di presentarsi al più presto al cospetto del sultano «et sibi dicat et exponat ambaxatam et que sibi fuerint commissa»⁹.

Si trattasse di un patrizio o di un notaio del comune, l’ambasciatore designato si metteva in viaggio solo dopo aver ricevuto, come già visto, precise istruzioni dal senato, sia orali sia scritte, queste ultime raccolte in una *commissione* che compendia, in un testo unico, tutte le disposizioni, informazioni e raccomandazioni impartite dal massimo consesso comunale per la buona riuscita della missione. Inoltre, quali ulteriori forme di legittimazione e di tutela giuridica, egli era di norma dotato di lettere credenziali e di salvacodotti e lasciava passare vari; infine, se patrizio, egli partiva solitamente munito di un *instrumentum* pubblico, redatto da un notaio, dal quale risultava agire in qualità di sindaco e procuratore per il doge e il comune di Venezia. Tra le informazioni ricevute, un posto di rilievo aveva l’aggiornamento sullo *status* delle relazioni con il *partner* cui si chiedeva la stipula o il rinnovo del *pactum*; era, anzi, cura abituale del senato fornire il proprio ambasciatore di copie degli accordi contratti in precedenza, in modo tale che potesse agire sempre con cognizione di causa, potendo contare su riferimenti giuridici sicuri (tanto più che, spesso, il nuovo privilegio non era altro che una conferma pari pari di un vecchio trattato)¹⁰.

⁹ Venezia - Senato. *Deliberazioni miste*, 9, Registro XXII, pp. 170-177, nn. 344-359.

¹⁰ Per qualche esempio: ASVe, *Senato, Deliberazioni miste*, reg. XXVII, c. 61r, in data 5 marzo 1356; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 42-46, n. 23; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 14-15, 68, 98-99, 109-112; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 43-58; *Tzavara, I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 50-53, 58-60, 69-71;

Prima di partire e durante la missione, l'ambasciatore doveva raccogliere tutte le notizie utili – di natura sia giurisdizionale sia economica e fiscale – per contrattare al meglio, una volta raggiunto l'interlocutore, le condizioni di mercato più vantaggiose per i veneziani. Al nunzio inviato in Egitto nel 1344 a negoziare la firma di un nuovo privilegio, il senato aveva raccomandato vigorosamente, prima di essere ricevuto dal sultano, di informarsi con cura sulle politiche daziarie del regno mamelucco, sul funzionamento delle sue dogane, sui costi delle merci e dei trasporti e su ogni più piccola gabella imposta ai mercanti, in modo tale che, «notitia habita, procuret de minuendo dicta datia et obtinendo omne et totum illud avantagium quod poterit»; sebbene l'interesse maggiore fosse per il mercato di Alessandria, lo stesso avrebbe dovuto aggiornarsi pure sui dazi applicati ad Aleppo, a Damasco e in Siria, «et si habuerit quod minora datia solvantur in dictis partibus quam in Alexandria, faciat inde notitia dicto soldano et obtineat totum illud avantagium quod poterit»¹¹.

Come detto, l'ambasciatore eletto era insignito di pieni poteri e della facoltà di stringere accordi alle condizioni da lui ritenute più opportune:

et habeant libertatem tractandi sagaciter et sollicite... de omnibus daciis et comerclis omnium et singularum mercacionum que portabuntur et extrahentur de locis et partibus sui domini, cum maiori avantagio que poterunt nostri comuni

(così il senato a Barnaba Girardo, inviato nel 1356 alla corte di Ahmed-Ibn-Mekki, signore dell'isola di Gerba, di Gabes, Sfax e Tripoli di Barberia). In realtà, i suoi margini di manovra erano largamente condizionati dalle istruzioni impartite dal senato e soprattutto dalla commissione rilasciatagli al momento della partenza: dettagliate a tal punto da prevedere talora soluzioni o suggerire comportamenti per ogni possibile replica, obiezione, osservazione, rilievo o contestazione avanzati dalla controparte. Solo nei casi non regolamentati dalla commissione o laddove questa risultasse carente, inadeguata o del tutto inappropriata, l'ambasciatore poteva fare ricorso alla sua più ampia discrezionalità; una evenienza, peraltro, affatto remota, vista la difficoltà di prevedere in anticipo l'evoluzione di trattative spesso molto lunghe, incerte e non di rado assai nervose. Proprio alla loro «discrecio» avrebbero dovuto far ricorso gli ambasciatori inviati nel 1347 presso l'imperatore dei tartari per chiedere il rinnovo dei patti nel caso le trattative avessero preso una piega non del tutto prevista o comunque non opportunamente regolamentata nella commissione:

Et expositis hiis, audiant dicti ambaxatores responsionem domini imperatoris et, ea audita, si per eam speraverint posse obtinere nostram intencionem in parte vel toto,

Venezia - Senato. *Deliberazioni miste*, 11, *Registro XXIV*, pp. 72-77, nn. 159-172; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 267-268.

¹¹ Venezia - Senato. *Deliberazioni miste*, 9, *Registro XXII*, pp. 170-177, nn. 344-259; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 109-112; Venezia - Senato. *Deliberazioni miste*, 11, *Registro XXIV*, pp. 72-77, nn. 159-172. Ma si vedano pure *I trattati con Bisanzio*, pp. 21-22, 73-75; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 58-60.

faciant et procedant sicut eorum discrecioni melius apparebit pro bono agendorum, vigilando et instando principalius ad obtinendum illas franchisias quas ante guerram primo habebamus et ad recuperacionem ecciam haveris nostrorum quod remansit deinde, et si de dicto havere nichil possent obtinere, procedant nichilominus ad aptacionem comerclorum et reformacionem aliorum sibi commissorum.

La stessa commissione stabiliva, in ogni caso, i limiti al di là dei quali non si poteva andare e dove neanche la discrezione e la buona volontà degli ambasciatori avrebbero potuto in qualche modo sopperire; quel punto oltre il quale non c'era più spazio per la negoziazione e l'unica soluzione era lasciare il tavolo delle trattative, minacciando ritorsioni e preannunciando le reazioni più violente. Così avrebbe per esempio dovuto fare Pietro Bragadin, nel caso la sua missione in Armenia minore nel 1333 non avesse conseguito i frutti sperati: «sin autem... exponat dicto regi quod non est nostre intencionis quod nostri fideles in suo regno cum tanta gravitate et obprobrio ulterius permanere, sed ipsos, ut pro honore nostro convenit, intendimus revocare»¹².

Una volta arrivato a destinazione e ottenuti i lasciapassare necessari, l'ambasciatore chiedeva di essere ricevuto dal signore del luogo per esporre le richieste veneziane. Il colloquio avveniva secondo protocolli complessi e molto formalizzati. La liturgia, sempre molto solenne, imponeva al rappresentante veneziano, in qualità di richiedente, di presentarsi al signore con saluti deferenti, nel rispetto delle parti e come forma di omaggio e rispetto verso il suo potere: Pietro Dalmer, inviato nel 1367 a Trebisonda presso la corte dell'imperatore Alessio III, aveva portato i saluti suoi e del comune lagunare «cum verbis amoris et dilectionis»; allo stesso modo, il nunzio mandato nel 1345 in Egitto, una volta al cospetto del sultano, aveva fatto «reverentia et salutatione decenti et onorabili, cum... verbis amoris, dilectionis et amicitie», celebrando nel contempo «de magnifico statu potentie et glorie sue»¹³. L'etichetta voleva, inoltre, che l'ambasciatore si presentasse all'interlocutore recando dei doni, il cui linguaggio, facilmente intellegibile, manifestava anch'esso deferenza e ossequio, oltre, ovviamente, al desiderio di entrare al più presto nelle grazie del signore interpellato.

Le fonti ci permettono, in alcuni casi più fortunati, di seguire le fasi più calde e intense dei colloqui. Una lettera, per esempio, spedita da Giacomo Valaresso al doge Antonio Venier, all'indomani della firma del trattato di pace e commercio stipulato nel luglio 1392 con il sovrano di Tunisi, Abu el Abbas, ci restituisce in tutta la loro plasticità e pathos i momenti salienti dell'incontro, evidenziandone gli elementi cerimoniali, la forza del rituale e il peso del linguaggio diplomatico, ma anche restituendoci la sostanza delle richieste vene-

¹² ASVe, *Senato, Deliberazioni miste*, reg. XXVII, c. 61r, in data 5 marzo 1356; *Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 11, *Registro XXIV*, pp. 72-77, nn. 159-172; *Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 9, *Registro XXII*, pp. 170-177, nn. 344-359; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 14-15, 68, 98-99, 109-112.

¹³ Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 58-60, 69-71; *Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 9, *Registro XXII*, pp. 170-177, nn. 344-359.

ziane e delle risposte (e obiezioni) nell'occasione ricevute. I colloqui si erano aperti, alla presenza di traduttori, con reciproche attestazioni di stima e ossequio. Il sovrano tunisino aveva, anzi, voluto manifestare apertamente il suo apprezzamento per la lealtà e la correttezza da sempre dimostrate dai veneziani e la buona reputazione di cui godevano ovunque, dichiarandosi pronto a garantire un identico rispetto e favore verso i mercanti lagunari:

Ego scivi quod veneti sunt homines legales et dicunt semper veritatem et id quod promittunt ipsi attendunt et unquam nobis non fecerunt aliquod damnum et ideo volo bonam et veram pacem cum comune Venetiarum amodo inantea. Ego precipiam omnibus subditis meis et fidelibus et in omnibus meis terris quod quilibet venetus et qui pro veneto reputatur ita in mare sicut in terra sint tractati sicut amicos et fideles nostros.

A quel punto, l'ambasciatore veneziano aveva preso la parola, sollecitando la conferma dei patti antichi. Ascoltata la richiesta, il re tunisino aveva congedato l'interlocutore, aggiornando la seduta; non prima, tuttavia, di avere invitato il Vallaresso a lasciargli una copia dei patti in sua dotazione, «quod vollo ea examinare et cum examinavero faciam tibi illud quod placebit», e di averli fatti leggere pubblicamente. Qualche giorno dopo il Vallaresso era stato di nuovo convocato a corte; con qualche imbarazzo, gli erano state segnalate discordanze tra il testo latino che aveva consegnato e la versione araba dei patti, conservata nella cancelleria dell'emiro: «quod aliqua istorum capitulorum non sunt scripta sicut sunt nostra». La collazione aveva evidenziato divergenze in almeno quattro capitoli (sui 35 presentati). Per questo l'ambasciatore veneziano era stato pregato di consegnare anche la sua copia «in littera morescha», nel caso l'avesse portata con sé; non possedendola, era stato invitato a rivederne il testo, nei punti contestati, assieme ai suoi baroni. Avendo eccepiuto di non avere l'autorità per emendare i capitoli presentati, era stato di nuovo licenziato. Solo dopo diversi giorni era stato richiamato a corte; nonostante la disponibilità del sovrano ad arrivare ad una rapida e felice conclusione – «dominus rex dicit quod hodie sit bonus dies et vult quod hodie ista pacta sint scripta» –, rimaneva lo scoglio dei quattro capitoli contestati e la necessità di arrivare a una loro definizione condivisa. A quel punto l'ambasciatore aveva cercato in ogni modo di trovare una composizione accettabile, esercitando appieno quei margini di azione lasciategli dalla sua commissione. Alla fine di lunghe ed estenuanti discussioni, si era così disposto ad accettare le correzioni proposte; solo allora le parti avevano siglato l'accordo e il patto era stato redatto in duplice copia, una in «littera moresca, altera in latinum». In maniera non dissimile si erano svolti, qualche anno dopo, nel 1415, i colloqui tra gli ambasciatori Lorenzo Cappello e Santo Venier e il sultano d'Egitto Al-Mu'ayyad Sayf al-Din Tatar. Si era trattato, anche in quel caso, di un gioco complesso e ritualizzato di convocazioni, discussioni, congedi e riconvocazioni: i due ambasciatori erano stati ricevuti con gli onori e le solennità di rito al Cairo, dove avevano esposto le loro richieste, per poi essere licenziati; nel frattempo il sultano aveva valutato i capitoli presentati e li aveva discussi con i suoi giudici; le risposte non erano arrivate che dopo una lunga (ma prevista

e prevedibile) attesa ed erano state, infine, formalizzate nel patto sottoscritto il 15 novembre¹⁴.

Una volta conclusi i negoziati, per rendere efficaci e vincolanti gli accordi presi occorreva che il testo concordato durante le trattative fosse ratificato da entrambe le parti; la ratifica – che poteva anche essere tacita – aveva fini di autenticazione del testo e produceva quel consenso reciproco necessario per rendere esecutive le manifestazioni di volontà espresse nel patto¹⁵. Di norma, l'accordo si concludeva con l'apposizione della firma da parte del signore concedente, presso la cui corte si erano svolti i negoziati; esso, poi, veniva portato a conoscenza del comune veneziano, per la necessaria controfirma. Era quanto successo, per non fare che un esempio, in occasione del patto sottoscritto con l'impero bizantino nel giugno 1265 a Costantinopoli; dopo aver raggiunto un accordo tra le parti, infatti, gli ambasciatori veneziani, Giacomo Contarini e Giacomo Dolfin, erano tornati in patria, assieme con un delegato greco, per sottoporre il testo al loro governo e suggellarne in tal modo, con la ratifica veneziana, la validità e la vigenza. Nel caso, peraltro molto raro, che le trattative si fossero svolte a Venezia, come successo per la tregua firmata sempre con l'impero bizantino nell'ottobre 1302, era lo "stato" concedente a ratificare successivamente gli accordi; nello specifico, l'approvazione imperiale era sopraggiunta solo nel marzo dell'anno successivo, dopo che Andronico II Paleologo e la sua corte avevano preso visione dell'accordo, ne avevano valutato attentamente i contenuti e infine emesso una crisobolla secondo le antiche consuetudini bizantine¹⁶.

Spesso, come detto, la ratifica veneziana avveniva in forma tacita ed era del tutto implicita nel consenso espresso dagli ambasciatori lagunari nel momento di chiudere i negoziati e di ricevere il documento solenne che ne sanciva gli accordi presi. L'atto conclusivo di ogni trattativa, se andata a buon fine, era, infatti, l'emissione di un documento ufficiale; in quel caso il consenso si produceva contestualmente alla redazione dell'atto, variamente denominato *privilegium*, o bolla d'oro, o crisobolla, o semplicemente *pactum*. Nel patto firmato nel giugno 1306 con Amalrico II, principe di Tiro e re di Cipro, i negoziati si erano conclusi con la redazione di due *instrumenta* pubblici «consimilia de predictis», uno da trattarsi nella cancelleria del sovrano cipriota, l'altro da trasmettere a Venezia. In maniera simile, gli accordi stabiliti nell'agosto 1345 con il sultano egiziano Al-Salih Imad al-Din Isma'il, erano stati sanciti dall'emissione di tre «privilegia sigillata seu signata suo alto sigillo seu

¹⁴ Venezia e il regno di Tunisi, pp. 43-58; Christ, *Trading conflicts*, pp. 51-52.

¹⁵ La clausola della reciprocità era spesso implicita nei patti. Anche se non chiaramente espressa, in caso di palese trasgressione, la parte concedente era sempre pronta a denunciare presso le autorità veneziane il mancato rispetto degli accordi; come era per esempio successo nel 1405, quando l'imperatore greco Manuele II Paleologo aveva denunciato il trattamento fiscale di sfavore imposto ai bizantini a Creta, in spregio ai trattati vigenti. Si veda Ganchou, *Giacomo Badoer*, pp. 65-66; Sopracasa, *Costantinopoli e il Levante*, pp. 137-138.

¹⁶ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 12-19, nn. 7-8; *I trattati con Bisanzio*, pp. 21-22.

signo», uno da depositare negli archivi locali, il secondo da consegnare nelle mani dell'ambasciatore marciano e portare a Venezia e il terzo da trattenere «*ibidem in manus nostri consulis*». Nel momento di congedare gli ambasciatori lagunari, Alessio III Comneno, imperatore di Trebisonda, a suggello degli accordi stabiliti tra le parti nel settembre 1367, aveva loro «*dado una bolla d'oro, e sì conferma el mio imperio che questi Veniciani dal maior fina el menor debia recever dal mio imperio ogn'a amistade e receto*»¹⁷.

Contestualmente alla redazione in forma solenne del patto o privilegio, la parte concedente emetteva un *preceptum*, con cui faceva obbligo a tutti i propri funzionari, sottoposti e sudditi di osservare fedelmente i capitoli sottoscritti. Attraverso il *preceptum* (o lettera *de securitate*) gli accordi diventavano immediatamente esecutivi e ogni obbligo sottoscritto acquisiva efficacia. Così, nell'agosto 1302, il sultano d'Egitto Al-Malik al-Nasir al-Din Muhammad aveva dato ordine a tutti quanti soggetti alla sua autorità di rispettare i patti conclusi con Venezia, trasmettendo «*honorifice... hec securitas et fidantia*» a tutti i funzionari del regno. Ricevuto nel settembre 1304 il «*preceptum domini mei quod ego debeam salvare, et custodire, et honorare homines Venetiarum supra omnes homines mundi*», il bailo e ammiraglio del castello di Safita, nella Siria nord-occidentale, e di Accon (soggetto al sultano mamelucco), aveva a sua volta emesso una lettera *de securitate*, in cui aveva disposto che i mercanti veneziani «*debeant venire secure in partibus nostris*». Allo stesso modo, terminato l'iter procedurale che aveva portato, nel luglio 1319, alla stipula di patti tra Alessio II Comneno, imperatore di Trebisonda, e Venezia, questi si era immediatamente premurato di divulgarne i contenuti ai suoi sottoposti con un *preceptum*, in modo tale che «*supradicta omnia observentur inviolabiliter in perpetuum*»¹⁸.

Per finire, il patto poteva contenere precisi riferimenti alle fonti di diritto suppletive o integrative per tutti i casi non adeguatamente disciplinati o non considerati nell'accordo, di norma rinviando ai trattati stipulati in precedenza tra le parti o alle pratiche consuetudinarie. Era quanto previsto espressamente nel patto già incontrato del 1367 con l'imperatore di Trebisonda Alessio III Comneno, dove una clausola stabiliva le fonti supplementari in caso di incertezza o di insufficienza dei capitoli pattizi:

E se algun servixio, over caxon o acordo scoresse o manchasse che non fosse scripto qua, ampuo sia fermi e rati como quelli de prima, secondo con se contien in li crusovuli del mio avo e del mio imperio e secondo como se contien in lo exemplo de li mie quaderni e le uxanche che iera in meço de nuy sia como le iera davanti, per la gracia de Dio¹⁹.

¹⁷ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 42-46, n. 23; *Venezia - Senato. De liberazioni miste*, 9, Registro XXII, pp. 170-177, nn. 344-359; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 60-63.

¹⁸ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 30-31, n. 17; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49.

¹⁹ Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 60-63. Ma cfr. pure Rösch, *Le strutture commerciali*, pp. 442-443; Christ, *Trading conflicts*, pp. 49-50.

3. *I contenuti giuridici e giurisdizionali*

Il nucleo centrale di ogni patto era, come detto, la concessione di un diritto fondamentale per Venezia: la libertà di movimento e commercio in piena sicurezza. Si trattasse di Trebisonda, sulla costa nord-orientale del Mar Nero, o di Alessandria, alle foci del Nilo, la prima garanzia richiesta dalla città era che i propri mercanti potessero frequentare liberamente le piazze straniere ed esercitare la mercatura al riparo da angherie, soprusi o limitazioni arbitrarie o gratuite: «chelli Veniciani sia salvi e sicuri e vardadi e che a lor non sia fato per alguna persona sforzo ni molestia alcuna» (patto con Trebisonda, 1367); «dat fiduciam (*il sultano*) quod... sint custoditi in terra et in mari et omnes, qui veniunt ad nos gratia nostra, sint securi» (patto con il sultano d'Egitto, 1345). La sicurezza significava fiducia e la fiducia, allora come ora, muoveva il mercato e alimentava l'intraprendenza veneziana; per questo era alla base di ogni richiesta e il presupposto iniziale di ogni trattativa:

Adhuc predicti nobiles et fideles Veneciarum, tam parvi quam magni, possint secure ad civitates et portus imperii mei venire, stare et recedere sine molestia aliqua imperii mei et nobilium virorum meorum et capitaneorum et etiam navium et galearum meorum et omnium navigiorum meorum, facientes in omnibus partibus supradictis mercimonia et negotia sua omnia, tam ipsi veneti, quam procuratores et nuncii ipsorum, tam per terram, quam per mare, ad eorum voluntatem, solvendi tamen comerclum solitum²⁰.

Va da sé che per non restare generico e lettera morta, tale privilegio aveva bisogno di essere sostanziato di diritti e concessioni specifiche, sino a fissare tutta una serie di benefici e prerogative particolari complessivamente presenti in tutti gli accordi. In tal senso il patto era costruito secondo una struttura abbastanza uniforme e consolidata, frutto di una politica pattizia incisiva e consapevole, capace di imporre ovunque standard condivisi e di uniformare i testi con la sua forza regolativa e omologante²¹.

Non a caso, in testa alle richieste avanzate da Venezia vi era, pressoché ovunque, la concessione di un quartiere, un fondaco o un terreno dove esercitare la mercatura in libertà e sicurezza, beneficiando delle necessarie garanzie giuridiche; un ambiente, insomma, dove il mercante potesse agire liberamente, tutelato dal diritto della madrepatria oltre che dalle consuetudini, e con il favore assicuratosi dai privilegi e dalle esenzioni ottenute. Pur variabili nella morfologia e nelle dimensioni, tali spazi erano accomunati dall'ampia autonomia giuridica di cui godevano, che ne faceva degli universi particolari, soggetti a un sistema di diritto esclusivo e sottoposti alla giurisdizione di un funzionario veneziano, eletto direttamente dal comune lagunare²².

Molto si è scritto sul quartiere veneziano di Costantinopoli²³. Per il perio-

²⁰ Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49, 60-63; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 292-296, nn. 153-155.

²¹ Rösch, *Le strutture commerciali*, pp. 440-441.

²² *Ibidem*, p. 441.

²³ Sul quartiere veneziano di Costantinopoli qui si rinvia, molto brevemente, a: Roberti, *Ricer-*

do che qui interessa, successivo alla caduta dell'impero latino d'Oriente (1261), basti dire che Venezia aveva ottenuto la ricostituzione del proprio quartiere residenziale, lungo il Corno d'Oro, già con gli accordi del 1277, seppure nelle dimensioni ridotte precedenti alla quarta crociata (1204). Nell'occasione, infatti, Michele VIII Paleologo aveva concesso ai veneziani uno spazio conveniente, comprensivo di tre palazzi, uno per il bailo, un altro per i suoi consiglieri e un terzo da adibire a magazzini, di un numero adeguato di abitazioni, a disposizione dei mercanti lagunari «sine pensione pro mansione eorum» e di due chiese, una dedicata alla Vergine la seconda a san Marco. In maniera simile, Venezia si era assicurata, sin dal 1306, la disponibilità di quartieri residenziali pure nelle maggiori piazze di Cipro – a Nicosia, Limassol e Famagosta –, ciascuno dotato di una chiesa, una loggia, «unam domum pro bailo et plateam convenientem non clausam, suis expensis, ubi morari possint baiulus sive officiales communis Venetiarum»; i mercanti lagunari avrebbero potuto acquistarvi «domus ad habitandum, si domino regni placuerit»; era, tuttavia, fatto tassativo divieto alla comunità marciana «quod nullam fortilicium possit facere vel habere in dictis locis»²⁴.

Nel caso di Trebisonda, la concessione iniziale, risalente al 1319, si era limitata al conferimento di un terreno a titolo gratuito, con accesso al porto, ma con le più ampie facoltà di edificarvi una chiesa, una loggia, delle case, fondaci e magazzini. Sin dall'anno successivo era cominciata una intensa attività edilizia, che aveva ben preso trasformato l'area, dandogli l'aspetto di un caravanserraglio, difeso da fossati e probabilmente da una palizzata; l'insediamento era però stato distrutto più volte alla metà circa del secolo e tosto abbandonato. Dopo un primo tentativo di ripristinare l'ambiente originario, fallito nel 1364, Venezia aveva ottenuto, con la crisobolla del 1367, la concessione di un nuovo terreno, disposto attorno al promontorio di Santa Croce, sempre in riva al mare; il privilegio autorizzava la comunità lagunare non solo a edificarvi un quartiere mercantile, ma anche a fortificarlo. In breve, l'insediamento aveva assunto la fisionomia di un *castrum*; dentro al castello erano ubicati gli edifici pubblici veneziani, la loggia, i magazzini e i negozi, oltre al palazzo del bailo e alle prigioni²⁵. Pure l'insediamento veneziano alla Tana, sul mare d'Azov, aveva preso avvio dalla concessione, nel 1333, di un

che intorno alla colonia veneziana di Costantinopoli, pp. 138-145; Maltezos, *Ὁ θεσμός του ἐν Κωνσταντινουπόλει Βενετον βαΐλων*; Nicol, *Venezia e Bisanzio*, pp. 87, 90-91, 122-123, 205-206, 257-259; Ravegnani, *La Romània veneziana*, pp. 203-205, 212-221; Magdalino, *Constantinople médiévale*, pp. 78-90; Concina, *Fondaci*, pp. 66-77; Jacoby, *The Venetian Quarter of Constantinople*, pp. 153-170; Jacoby, *The Urban Evolution of Latin Constantinople*, pp. 277-297; Maden, *Enrico Dandolo*, pp. 8, 41, 83-88, 158, 162-164.

²⁴ *I trattati con Bisanzio*, pp. 73-75, 79-110; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 42-46, n. 23.

²⁵ Karpov, *L'impero di Trebisonda*, pp. 77-92, 120; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49, 58-66, 77-79; Karpov, *Colonie o capisaldi*, pp. 394-398. Più nello specifico, sui rapporti commerciali e diplomatici tra Venezia e l'Orda d'Oro durante il Trecento si rinvia a Grigoryev, Grigoryev, *Kollektsiya zolotoordynskikh dokumentov XIV veka iz Venetsii*.

terreno, sito alla foce del Don, peraltro in gran parte fangoso e paludoso. A un anno dal conferimento erano già iniziati i lavori di bonifica e consolidamento dei suoli e di edificazione del quartiere; l'area era stata recintata con palizzate e fossati e poi divisa in due parti, la prima riservata all'intervento pubblico, la seconda concessa ai privati. Una volta drenati e innalzati i terreni con colmate, era cominciata la costruzione di «domus lapidee» nella sezione pubblica, una delle quali destinata ad abitazione del console, oltre che di una loggia e una chiesa; era seguita la lottizzazione ai mercanti del secondo segmento di terreno, a condizione che entro un lasso di tempo stabilito ogni lotto fosse edificato. Nel 1347, il terreno originario era stato ampliato con l'acquisizione di una nuova area «per habitar», sempre lungo la riva del fiume, presto attrezzata con palate, approdi e pontili. A partire dal 1374 l'intero insediamento, come già a Trebisonda, era stato fortificato; negli anni Venti del XV secolo era stata pure autorizzata l'erezione di un castello²⁶.

A Damasco come ad Alessandria, a Tunisi come a Tripoli, invece, Venezia aveva ottenuto la concessione di uno o più fondaci, con funzioni sia di magazzini, che di alloggio per i mercanti, sia, infine, di residenza dei funzionari veneziani e dei loro ufficiali. La prima notizia di un fondaco veneziano ad Alessandria risale al 1173; nel 1208, e poi di nuovo nel 1302, era stato loro concesso un secondo fondaco, denominato piccolo o minore, «pro suis mercibus locandis, quod habeat furnum et cisternam de aqua dulci et puteum de aqua salsa», oltre a un bagno, «et possint balneari sine aliqua dricitura» (ma pure una chiesa, intitolata a san Michele). In entrambi i fondaci, i magazzini erano situati al pian terreno, con accesso diretto alla corte interna, dove avvenivano le contrattazioni e gli scambi; gli alloggi dei mercanti erano, al contrario, disposti ai piani superiori; sull'esterno si aprivano dei negozi, utilizzati per la vendita al dettaglio delle merci. Il fondaco maggiore ospitava, infine, la residenza del console, la cancelleria, gli uffici del consolato e una cappella²⁷. Di un fondaco a Tunisi, invece, si ha notizia solo a partire dai patti del 1231. La concessione era stata confermata negli accordi del 1305, da cui risulta che il fondaco in dotazione ai veneziani era dotato pure di un oratorio, «id est ecclesia», e di un forno (ma non di un bagno, dovendo i mercanti lagunari fare ricorso a uno pubblico, a pagamento). La manutenzione dell'edificio e le spese relative erano interamente a carico del signore

²⁶ ASVe, *Senato, Deliberazioni miste*, reg. XV, cc. 58v-59r, in data 18 febbraio 1333; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 261-263, n. 135, pp. 312-313, n. 167; *Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 8, *Registro XXI*, pp. 87-91, nn. 166-171; *Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 11, *Registro XXIV*, pp. 72-77, nn. 159-172. Si veda: Martin, *Venetian Tana*, pp. 375-379; Karpov, *On the Origin of Mediaeval Tana*, pp. 227-235; Karpov, *Colonie o capisaldi*, pp. 395-397, 401.

²⁷ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 292-296, n. 154. Jacoby, *Les italiens en Égypte*, pp. 80-83; Concina, *Fondaci*, pp. 95-98; Constable, *Housing the stranger in the Mediterranean world*, pp. 113-126; Apellániz, *Alexandrie, l'évolution d'une ville-port*, pp. 207-208; Christ, *Trading conflicts*, pp. 72-77; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 284, 321-322, 373.

tunisino; l'accesso e la residenza nelle sue strutture erano vietati, come già ad Alessandria, ai non veneziani, se non dietro espressa autorizzazione del console locale²⁸.

Di norma, ogni insediamento veneziano era provvisto pure di taverne, per la mescita al minuto del vino ad uso della comunità lagunare e, dove consentito, anche della popolazione indigena. Tale concessione aveva spesso creato imbarazzi e fastidio ai governi locali, sia perché il vino era sovente venduto di contrabbando anche là dove il consumo della bevanda era proibito, sia per i danni provocati all'erario pubblico, visto che si trattava di una attività, anche quando rivolta all'esterno, esente da imposte daziarie. Il problema si era, per esempio, posto con forza a Costantinopoli tra la fine del XIV secolo e l'inizio di quello successivo, tanto che i patti del 1390 e poi quelli del 1406 avevano ripetutamente limitato il numero delle taverne in concessione ai veneziani, fissandolo una prima volta a quindici e poi riducendolo ulteriormente a cinque²⁹.

Nemmeno mancavano mai in tali quartieri una chiesa, una cappella o un oratorio, talora pure un cimitero proprio, dove i veneziani potessero professare la loro fede e ricevere i sacramenti secondo i riti della chiesa romana. La chiesa, infatti, rispondeva a bisogni ancestrali di ogni comunità veneziana stanziata in terra straniera, non solo di natura religiosa, ma anche sociale; essa era un punto di riferimento identitario, un luogo di sociabilità, una occasione di conforto e un legame indissolubile con la patria lontana. Non a caso, sin dalla prima assegnazione di un insediamento a Trebisonda nel 1319, Venezia aveva ottenuto il permesso di «hedificare ecclesiam et ponere presbiteros vel fratres ad eorum voluntatem». Ancor prima, nel 1277, i patti con Michele VIII Paleologo avevano concesso ai veneziani due chiese a Costantinopoli, officiate da sacerdoti propri, secondo la liturgia della chiesa cattolica e in regime di piena autonomia giurisdizionale, «que ecclesie, sacerdotes et baptisma sint exempta a potencia nostri imperii et revocacione nostra». Anche nella lontana Tabriz, il patto del 1320 aveva dato facoltà alla comunità lagunare di erigere e frequentare in piena libertà un luogo apposito «per soa oration». D'altronde, la frequentazione di un mercato da parte di operatori stranieri era condizionata anche dalla libertà di culto concessa e dalla tolleranza dimostrata dalle autorità locali in materia religiosa. Per questo a Damasco il sultano mamelucco aveva autorizzato il console locale non solo ad ascoltare messa in chiesa, ma anche a far celebrare i riti cristiani in «casa soa, et che alguno non li dia impazo ni molestia alguna, secondo la soa usanza». Era stata la stessa ragione per cui sempre le autorità mamelucche avevano dato licenza ai vene-

²⁸ *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 14-17, 29-35, 67-73. Ma per un quadro complessivo dei rapporti tra Venezia e l'emirato tunisino si rinvia a Doumerc, *Venise et l'émirat hafside de Tunis*; più in generale a Jehel, *L'Italie et le Maghreb au Moyen Âge*.

²⁹ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 224-229, n. 135, pp. 301-302, n. 163. Per un confronto Jacoby, *Between the Imperial Court and Western Maritime Powers*, pp. 101-103 (con bibliografia).

ziani di Alessandria di «facere sacrificium suum in suis ecclesiis secundum legem suam, et suas ecclesias aptare secundum consuetudinem suam»³⁰.

Si trattasse di un quartiere, di un caravanserraglio o di un fondaco, gli stabilimenti veneziani godevano, sotto l'aspetto sia economico-fiscale sia giuridico, di uno statuto privilegiato, essendo soggetti alla giurisdizione di un rettore veneziano nominato direttamente dalla madrepatria (sempre un patrizio, tratto dalle fila del maggior consiglio). Tali insediamenti, infatti, pur trovandosi in terra straniera, erano regolati da principi solo in parte territoriali, risultando piuttosto subordinati a una sorta di sovranità mista e condivisa; quasi delle riserve spaziali, dove l'*auctoritas* sovrana era limitata per statuto dai poteri concessi al funzionario veneziano – di norma un bailo o un console –, e dove trovava applicazione un sistema di diritto particolare, contraddistinto da specifiche esenzioni dalla giurisdizione locale, specie in materia di diritto civile e commerciale. In sostanza, il rettore veneziano aveva le più ampie facoltà di governare la comunità lagunare in conformità alle leggi e alle consuetudini della madrepatria, fungendo da tramite politico con la capitale e da riferimento in terra straniera con il potere locale per ogni questione di natura giuridica o economica; in tal modo veniva a realizzarsi un sistema di garanzie legali capace di tutelare i veneziani nell'esercizio della mercatura e di stimolarne le attività³¹.

Per esempio, nei patti sottoscritti con Trebisonda, i sovrani Comneni avevano espressamente concesso ai veneziani di nominare un proprio bailo, «qui teneat rationem venetis», sotto la protezione imperiale ma con ampie autonomie amministrative e giurisdizionali, in modo tale da «far rasom e iustixia a la soa uxanza e modo»; poteva avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di ufficiali dipendenti (o famiglia); nonostante la carica, era libero di esercitare pure la mercatura; aveva libero accesso alla corte imperiale, per ogni causa ritenuta di particolare importanza o gravità; avrebbe dovuto, tuttavia, rispondere direttamente all'autorità sovrana in caso di disordini, trasgressioni o evasioni fiscali dei suoi sottoposti. Allo stesso modo, i sovrani mamelucchi avevano autorizzato l'insediamento nei loro domini di un console in ogni piazza frequentata da mercanti lagunari – «in ogni nostra parte, si como vu avé in Alexandria, per salvar e guardar li vostri mercadanti» –, concessione estesa nel 1415 anche a Gerusalemme, per far «raxon a Venitiani e a quelli che vegnirà su la nave e galie de Venitiani», ossia ai fedeli giunti in visita alla città santa con uno dei tanti viaggi dei pellegrini organizzati a Venezia³².

³⁰ Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49; *I trattati con Bisanzio*, pp. 79-110; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 173-176, n. 85, pp. 168-171, n. 100, pp. 292-296, n. 154. Ma su tali questioni, con particolare riferimento a Costantinopoli, si veda pure Orlando, *Ad profectum patrie*, pp. 21-72.

³¹ Rösch, *Le strutture commerciali*, p. 441; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, p. 79; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 301-302; Karpov, *Colonie o capisaldi*, pp. 394-395, 399-400.

³² Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49, 60-63; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 296-297, n. 155; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 2, a. 1351-1454, pp. 306-315, nn. 167-168.

Oltre a regolare lo statuto giuridico dei quartieri veneziani, i patti disciplinavano le controversie sorte tra veneziani e tra veneziani e forestieri, individuando i tribunali di competenza e delineando il sistema di tutele giuridiche a protezione dei mercanti lagunari. In particolare, era sempre premura della città richiedere, oltre alla concessione di un foro proprio, la specificazione dei tribunali alternativi e/o sostitutivi dove avviare eventuali vertenze giudiziali³³.

Il tribunale del rettore era di norma competente sulle liti tra veneziani e tra veneziani e stranieri, con giurisdizione piena nelle cause civili, parziale in quelle penali. Ovunque, i patti riservavano in esclusiva ai funzionari lagunari l'amministrazione delle cause ordinarie aventi come protagonisti loro concittadini: «et possit dictus consul compellere et intromittere unumquemquem venetum... et de veneto ad venetum rationem et iustitiam reddere ac tenere» (patto con Tripoli, 1356). Più complessa la casistica per le cause civili in cui solo una delle parti fosse un veneziano. Per esempio, secondo il patto con Cipro del 1306, nell'isola l'assegnazione a uno o all'altro foro di competenza era determinata dalla *natio* di appartenenza della parte attrice: se l'attore era veneto, la causa spettava al tribunale regio, se cipriota o di altra nazionalità alla «curia venetorum». Era lo stesso principio adottato pure a Tabriz, così come formalizzato dal patto del 1320. In Cilicia, invece, stando al patto con Leone III, re d'Armenia, del 1307, la vertenza con uno straniero, di qualsiasi nazionalità fosse, era sempre di pertinenza della curia regia. Nei paesi musulmani, a complicare ulteriormente il quadro, subentrava una discriminante ulteriore, quella dell'appartenenza religiosa. Generalmente, infatti, le cause tra veneziani e forestieri erano riservate al foro veneziano ogniqualevolta l'attore straniero fosse stato un cristiano (Tunisi 1231); nel caso, invece, la contesa avesse coinvolto un saraceno (Egitto 1415), «si in civil chomo in criminal», la questione diveniva automaticamente di spettanza dei tribunali del sultano. Diversa ancora la situazione alla Tana (patto con Zanibech, imperatore dei tartari, del 1342). Se anche là il console veneziano era giudice supremo su tutte le liti aventi come protagonisti veneziani, con autorità pari a quella di un *cadì* locale, in caso di vertenza con un indigeno la causa era di pertinenza congiunta delle due curie, quella veneziana del console e quella territoriale del *daruga*, dovendo esaminare e giudicare la questione «simul sedentes», districandosi tra riferimenti giuridici molteplici e sovente tra loro estranei, come le leggi della *sharia*, il diritto romano, quello proprio veneziano e l'ampio *corpus* normativo consuetudinario³⁴.

Nel penale, viceversa, la giurisdizione del foro veneziano era limitata alle cause minori, con esclusione assoluta dei delitti di sangue e di quelli maggiori. I patti con Cipro del 1306, per esempio, avevano espressamente attribuito

³³ Rösch, *Le strutture commerciali*, p. 441; Karpov, *Colonie o capisaldi*, pp. 394-396.

³⁴ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 42-46, n. 23, pp. 173-176, n. 85, pp. 261-263, n. 135; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 28-34, n. 17, pp. 306-315, nn. 167-168; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 69-77; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 14-17.

al bailo la facoltà di «inquirere, cognoscere et diffinire de lite et querela de veneto ad venetum in criminalibus», fatta eccezione tuttavia «de homicidio, furto et sfortio sive violentia» o altro delitto punibile con la pena capitale o altra grave punizione corporale. Erano le stesse limitazioni imposte nei patti del 1302 al console di Alessandria: «si aliquis peteret aliquid alicui veneto, questio diffiniatur per eundem consulem, excepto de sanguine, de quo debeat diffinire per mirum». Anche nelle cause minori, tuttavia, il tribunale veneziano era competente solo nelle cause tra veneziani o in quelle in cui la vittima fosse comunque un cittadino lagunare; era quanto previsto dai patti con Costantinopoli del 1302, che assegnava i delitti commessi da un veneziano contro un greco alla giurisdizione imperiale, riservando invece quelli di segno opposto (commessi da un indigeno contro un veneto) al foro del bailo. In alcuni luoghi, peraltro, come a Tabriz (secondo il patto del 1320), era comunque in facoltà del veneziano ricusare, anche in casi simili, il foro lagunare e rivolgersi direttamente al tribunale locale. Ovviamente gli appelli, dalle cause sia civili sia penali, ovunque ammessi, erano di esclusiva competenza dei tribunali territoriali³⁵.

Vista la natura preminentemente commerciale dei rapporti, una attenzione particolare era dedicata nei patti ai reati contro la proprietà, in specie il furto, la rapina o il danneggiamento delle merci, e a tutte le forme di insolvenza fraudolenta. Il furto era ovunque punito severamente dalle leggi locali, su querela delle persone offese (che tuttavia doveva essere preventivamente provata); trattandosi di delitto maggiore, era di esclusiva competenza dei tribunali territoriali. Oltre alla pena, era prevista dappertutto la restituzione dei beni sottratti o il ripristino di quelli danneggiati. Nei patti con Tabriz (1320), i giudici locali erano tenuti «a zerchar lo dito furto o dampno e integramente trovar». In Armenia minore i patti (in particolare gli accordi con Leone IV del 1333) stabilivano che chiunque avesse rubato merci o altri beni ai veneziani sarebbe stato giudicato dalla curia regia e incarcerato; «res tamen furate redantur domino suo, sed fur remanebit ad mandatum nostre curie et castigationem». Stessa sorte per i debitori insolventi: «et si aliquis de populo nostro vel de subditis fuerit debitor alicui veneto et propter debitum incarcerabitur, non extrahatur de carcere donec reddat debitum, vel det fideiussorem»³⁶.

Ad ulteriore tutela della mercatura veneziana, era fatto divieto pressoché dovunque di esercitare contro i mercanti lagunari diritto di rivalsa per responsabilità altrui, o imporre altre forme di ritorsione per debiti o pendenze daziarie contratti da loro connazionali, o applicare, per gli stessi motivi, rappresaglie contro la comunità veneziana. Il rettore, tuttavia, era tenuto a

³⁵ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 12-19, nn. 7-8, pp. 42-46, n. 23, pp. 173-176, n. 85; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 168-171, n. 100; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 69-77; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 29-35.

³⁶ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 12-19, nn. 7-8, pp. 173-176, n. 85, pp. 292-296, n. 154; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 109-112; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 29-35.

perseguire con fermezza il debitore insolvente «et satisfacere de eo quod illi inveniatur ei de rebus suis»; in caso, tuttavia, non fosse in grado di punire il colpevole e risarcire alla vittima i danni procurati, se ne doveva fare direttamente carico il comune lagunare (così il patto con Tunisi del 1305)³⁷.

Non mancavano poi, nei patti, clausole per la salvaguardia dei carichi in caso di naufragio e contro il furto dei relitti marittimi, in seguito al quale alla perdita della nave si aggiungeva la sottrazione del carico (pratica peraltro difficile da debellare, in quanto in qualche modo garantita dal diritto internazionale e dalle consuetudini vigenti). I carichi dispersi in mare o sulla costa andavano, infatti, recuperati, senza che qualcuno «debia far alcun oltrazo né tuor alcuna cosa» (Damasco 1375). Ai governanti locali spettava inviare «gentes ad custodiam, et servandum havere et personas, quod nihil amittant», in modo tale da assicurarsi «che algun non debia meter man sora le cosse sarà rachatade e scampade su terra over mar». Inoltre, dovevano essere garantiti ogni soccorso possibile ai naufraghi e piena assistenza nel recupero dei beni (Costantinopoli 1277; Egitto 1302, 1345, 1415). I carichi scampati al mare andavano consegnati al rettore veneziano o, in sua assenza, direttamente al signore locale, «donec veniat nuncius ducis Veneciarum ad recipiendum havere et personas» (Cipro 1306; Egitto 1302). Il recupero, la custodia e la riconsegna dei beni recuperati erano, con rare eccezioni, interamente gratuiti; ancora nel 1225, tuttavia, una clausola presente nei patti con Aleppo stabiliva la restituzione parziale del carico, essendo una quota, pari al 15%, destinata alle casse del sultano a copertura anche delle spese sostenute³⁸.

Un'altra fattispecie costantemente disciplinata nei patti era il caso di decesso, con o senza testamento, di mercanti veneziani in terra straniera. Oltre a scongiurare l'applicazione indebita – ma non del tutto anacronistica, se ancora agli inizi del XIII secolo il sultano di Aleppo pretendeva di incamerare gli averi del defunto in assenza di parenti – del diritto di albinaggio, per cui il signore del luogo rivendicava a sé i beni degli stranieri deceduti nel suo territorio, tali clausole erano dirette a tutelare il patrimonio dello scomparso e a ottenere il riconoscimento della validità giuridica del suo testamento (quando presente). Gli accordi prevedevano, in sostanza, che in presenza di un testamento, «di soi beni sia fatto secondo la continentia del so testamento»; nel caso invece il veneziano fosse morto intestato, i suoi averi andavano consegnati al rettore lagunare, o comunque a suoi connazionali, che li custodivano sino all'arrivo degli eredi legittimi o ne disponevano il trasferimento a Venezia. Unica eccezione consentita era il giusto reclamo di un creditore

³⁷ *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 292-296, n. 154; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 2, a. 1351-1454, pp. 306-315, nn. 167-168; *I trattati con Aleppo*, p. 37; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 14-17, 29-35.

³⁸ Rösch, *Le strutture commerciali*, p. 442. *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 42-46, n. 23, pp. 168-171, n. 100, pp. 292-296, n. 154; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 2, a. 1351-1454, pp. 306-315, nn. 167-168; *I trattati con Aleppo*, p. 37; *I trattati con Bisanzio*, pp. 79-110.

indigeno, nel qual caso «prius debet satisfieri domino (*il creditore*), et residuum revertatur in potestatem venetorum». Inoltre, era costante premura dei patti garantire una degna sepoltura ai mercanti lagunari, in luoghi idonei e «absque alicuius contrarietate»³⁹.

Non sempre presenti erano, di contro, alcune norme specifiche sulla libertà di spostamento dei mercanti veneziani all'interno dei domini di un signore, in piena sicurezza e in esenzione, totale o parziale, da pedaggi o altri diritti di passaggio. A Tabriz (1320), per esempio, ragioni di prudenza, vista l'alta pericolosità dei luoghi, imponevano lo spostamento all'interno della regione solo con l'assistenza di una scorta armata. Il bailo e ammiraglio di Safita (1304), per favorire l'accesso dei pellegrini «ad sanctum sepulchrum», si era a sua volta impegnato a «dari scortam eundo et redeundo sine aliquo timore de mundo». I re dell'Armenia minore, infine, avevano sin dal 1321 eliminato ogni tassa di passaggio dai fiumi del regno, in modo tale da incentivare i traffici e favorire la circolazione di uomini e merci veneziani⁴⁰.

Sporadica era anche, per finire, la presenza di divieti espliciti a esercitare la guerra di corsa e di fornire sostegni e protezione ai corsari; in caso, tuttavia, di danni procurati da navi marciante praticanti la corsa, i patti proibivano ritorsioni o rappresaglie private a danno di altri veneziani «neque in terra neque in mari... neque eidem aliqua molestia fiat»⁴¹.

4. *I contenuti economici*

Venendo ai contenuti più prettamente economici dei patti, il punto fermo di ogni trattato era la regolazione dei dazi di commercio e delle tariffe doganali. Per Venezia, infatti, era vitale, al fine di incentivare i traffici ed esercitare la mercatura nelle migliori condizioni possibili, contrattare con i *partners* mediterranei la riduzione o rimozione delle imposte sul mercato e di quelle di transito. L'obiettivo era quello di attenuare sensibilmente l'impatto dei dazi sulle proprie attività commerciali, per aumentarne la redditività e potenziare il proprio ruolo di grande competitor nei mercati internazionali. Il patto diveniva così l'occasione per negoziare la diminuzione dei tributi sulle merci vendute e comprate (se possibile, la loro totale esenzione), il contenimento della miriade di imposte locali sugli scambi, talora difficili anche solo da identificare tanto erano numerose e varie (oltre che spesso soggette ad ogni forma di esosità e abuso da parte degli ufficiali preposti alla

³⁹ Rösch, *Le strutture commerciali*, p. 442; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, p. 229. *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 42-46, n. 23, pp. 168-171, n. 100, pp. 292-296, n. 154; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 306-315, nn. 167-168; *I trattati con Aleppo*, p. 37; *I trattati con Bisanzio*, p. 29.

⁴⁰ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 30-31, n. 17, pp. 173-176, n. 85; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 89-93.

⁴¹ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 292-296, n. 154; *I trattati con Bisanzio*, p. 79.

loro riscossione) e l'eliminazione delle tariffe di transito, le più fastidiose per Venezia⁴².

Il punto fondamentale di ogni trattato era il disciplinamento delle tariffe doganali, ossia delle imposte, per lo più *ad valorem*, sull'import e sull'export. Le casistiche erano le più varie, con tassi che oscillavano dalla completa franchigia (magari solo per singoli prodotti o per gruppi di prodotti) ad un massimo del 10-12% sul valore delle merci vendute o acquistate. A Costantinopoli, per esempio, sin dal 1277 Venezia aveva ottenuto il privilegio di commerciare in città e nell'impero in regime di totale esenzione, «sine aliquo dacio, tholomeo vel pedagio, comerclio, scallatico et omni alio dacio». Era la stessa prerogativa di cui godevano i veneziani a Cipro sin dal 1306, vale a dire la libertà di esercitare la mercatura in piena franchigia: «quod nullus venetus... ullam dationem vel tholoneum, dretum, pedagium vel comerclum, emendo, vendendo, ponderando et mensurando solvat aliquo modo, intrando vel exeundo». Diversa, invece, la situazione alla Tana (patto con Zanibech, imperatore dei tartari, del 1342), o a Trebisonda, dove le autorità locali applicavano comunemente un *comerclium* pari al 3% sia sulle merci importate che esportate. Invero, a Trebisonda (patto con Alessio II Comneno del 1319), il *comerclium* del 3% riguardava solo le merci arrivate in città via mare e vendute a non veneziani; ogni carico marittimo, infatti, veniva tassato con una imposta fissa di 20 aspri per ogni soma importata e una tassa *ad valorem* sui prodotti venduti, gravante sia sul venditore che sull'acquirente, pari appunto al 3% (cui andava poi aggiunta una tassa di pesatura, fissata al 2,5%); ma nel caso il negozio avesse riguardato due veneziani, l'imposta si riduceva automaticamente alla sola tassa di pesatura. Minore ancora era l'aliquota se le merci erano importate via terra; in quel caso il mercante era tenuto a pagare un tributo fisso di 12 aspri per soma e una tassa doganale pari solo all'1%.

Completamente esenti da imposta erano invece, nell'un caso come nell'altro (trasporto via mare o via terra), i beni di lusso, come l'oro, l'argento, le perle, le pietre preziose o le cinture, per i quali i mercanti veneziani dovevano pagare solo la tassa doganale fissa (20 o 12 aspri, a seconda del mezzo di trasporto). Peraltro, tali aliquote erano state progressivamente diminuite nei patti successivi, con un primo taglio nel 1367 e una seconda riduzione nel 1396. Ben maggiore era il *comerclium* cui i mercanti veneziani erano soggetti nelle piazze di Alessandria o Tunisi, pari al 10% del valore delle merci vendute o acquistate. Più nel dettaglio, i veneziani erano tenuti a pagare ad Alessandria, dal 1345, un «dretto del soldan» fissato al 10% sia per il «vadro», ossia le merci di importazione, che per il «sadro», i beni esportati (tassazione, quest'ultima, divenuta ben più complessa e frammentata negli accordi successivi), così come tutte le altre nazioni occidentali; facevano eccezione solo l'oro e l'argento, tassati con una aliquota pari al 2% e i beni di lusso, completamente esenti. Del tutto simili le tariffe doganali applicate sin dal 1231 a Tunisi,

⁴² Rösch, *Le strutture commerciali*, pp. 441-442.

con l'unica differenza che sulla compravendita di oro e argento gravava un tasso pari al 5%. Solo raramente il *comerclium* poteva superare il 10%; nel caso di Aleppo, per esempio, esso era stato originariamente stabilito, nei patti del 1207-1208, al 12%, ma era poi stato prontamente dimezzato, fissandolo al 6% nel patto del 1225⁴³.

A fronte dell'estrema varietà di dazi e gabelle, spesso minimi o di lieve entità, cui per consuetudine erano sottoposti i mercanti veneziani impegnati nelle diverse piazze del Mediterraneo – largamente attestati dalle fonti documentarie e letterarie o dalle varie tariffe e pratiche di mercatura –, colpisce la scarsa attenzione dedicata dai patti alla regolazione di un tale fitto e intricato sottobosco di imposte locali: tasse sui servizi e sui trasporti, su prodotti particolari, di deposito, pesatura e di transito e così via. In realtà, era proprio la loro natura così indefinita, confusa e intrinsecamente collegata alla contingenza del mercato e al tramestio delle contrattazioni quotidiane, a renderne quasi inutile una loro trattazione nei patti; appartenevano alle consuetudini locali e alla consuetudine toccava in qualche modo disciplinarle. Ai patti spettava piuttosto la sistemazione delle imposte di “sistema”, quelle che poi incidevano principalmente sui costi dei commerci, come appunto le tariffe doganali, di cui abbiamo appena detto, o quelle di pesatura, di cui subito diremo. Non mancano, tuttavia, nei singoli accordi, riferimenti sparsi ma spesso preziosi a questo sottobosco di imposte minori, specie nel caso, non infrequente, Venezia ne avesse ottenuto la totale rimozione. Veniamo così a sapere che in Armenia minore (patto con il re Leone IV del 1321) era consentito ai veneziani (come già visto) il libero attraversamento dei fiumi senza pagare alcuna tassa di passaggio; che in Egitto (1345 e 1415) era abrogata ogni forma di imposta sulle persone e si garantiva la riscossione *una tantum* del *comerclium*, cosicché se l'imposta fosse stata pagata a Beirut, non si sarebbe più dovuta corrispondere a Damasco; o che a Tunisi (patto con il re Abù Zakarya del 1231) erano franchi da tributi anche il nolo e la vendita delle navi. Inoltre, essi permettono, sebbene in maniera del tutto occasionale, di delineare il quadro delle merci localmente esenti da imposta, alla pari dei beni di lusso; per esempio i metalli lavorati, le pelletterie e i sacchi di canovacci ad Alessandria o gli zambellotti in Cilicia. Infine, con tratti invece di maggiore sistematicità, essi consentono di tratteggiare la mappa dei territori dove la città lagunare aveva ottenuto la franchigia totale o parziale dai dazi di transito, sempre mal sopportati dai veneziani; come per esempio alla Tana (patto con l'imperatore Zanibech del 1342), a Trebisonda (patto con Alessio III Comneno del 1367) o, ancora, ad Alessan-

⁴³ *I trattati con Bisanzio*, pp. 74, 79-110; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 42-46, n. 23, pp. 261-263, n. 135; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49, 67-76; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 14-17; *I trattati con Aleppo*, pp. 28, 37. Ma su Trebisonda si veda pure Karpov, *Il problema delle tasse doganali*, pp. 161-172, mentre su Alessandria: Apellániz Ruiz de Galarreta, *Pouvoir et finance en Méditerranée pré-moderne*, pp. 92-103; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 266-269, 355-356.

dria (patto con il sultano d'Egitto Al-Malik al-Nasir al-Din Muhammad del 1302)⁴⁴.

Poiché il *comerclium* era per lo più stabilito su base ponderale, la fase di pesatura delle merci, peraltro soggetta talora anch'essa a tassazione, era uno dei passaggi più critici e temuti dai mercanti lagunari. Non a caso i patti sono così solleciti a evidenziare i margini di dolo e frode sottesi alla pesatura (e al conseguente calcolo delle imposte), reclamando, ove possibile, il privilegio di utilizzare propri pesi e misure e di affidarsi a operatori di fiducia, pretendendo comunque, in caso contrario, le più ampie garanzie di trasparenza e integrità in tali operazioni. Nei casi più fortunati, come a Costantinopoli (1277) e a Trebisonda (1319, 1367), Venezia aveva ottenuto la facoltà di impiegare pesi e misure propri. In particolare a Trebisonda, dove peraltro le operazioni erano soggette a una tassazione del 2,5% sul valore delle merci pesate, la città lagunare era stata autorizzata non solo a servirsi di un «pexo proprio», ma anche di propri operatori, «como ali Ienoexi». In altre situazioni, come alla Tana, era stato concesso ai veneziani, sin dal 1333, che tutte le operazioni di pesa e di determinazione del *comerclium* si svolgessero alla presenza congiunta di una persona di fiducia per il daziere locale e di un'altra per il console veneziano, «ut predicta iuste ponderentur»; l'imperatore trapezuntino aveva, inoltre, garantito «che se debia meter zuste persone li qual debia pessar zustamente». Dove, invece, la città non aveva ottenuto il privilegio di usare pesi propri o di affidarsi a propri operatori, aveva in ogni caso preteso la nomina di un ufficiale «legalis et iustus, qui ponderet mercationes quas mercatores ement et vendent», e, in caso di frode accertata, l'immediata espulsione del funzionario dall'incarico (così a Tripoli, nei patti del 1356). Era quanto successo per esempio a Damasco (Egitto 1415), dove l'emiro locale aveva destituito un proprio pesatore della dogana, cui i veneziani contestavano la condotta disonesta e corrotta, sostituendolo immediatamente con un altro irreprensibile, a garanzia del buon funzionamento dei commerci e a tutela della comunità lagunare impegnata su quella piazza⁴⁵.

Dove presente, tutte le operazioni di pesa ed esazione delle imposte avvenivano in dogana; in quel caso le merci, una volta scaricate, venivano sistemate in appositi magazzini, in attesa delle stime e del loro successivo trasferimento nel fondaco o quartiere lagunare. Ad Alessandria spettava ad appositi custodi di nomina regia «custodire et varentare mercationes et omnia venetorum... ita

⁴⁴ *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 85-93; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 261-263, n. 135, pp. 292-296, n. 154; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 306-315, nn. 167-168; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 6-8; Sopraccasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 269-270; *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, p. 100; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 60-63.

⁴⁵ *I trattati con Bisanzio*, pp. 79-110; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49, 58-63, 75-76; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 243-244, n. 125, pp. 261-263, n. 135, pp. 312-313, n. 167; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 28-34, n. 17, pp. 306-315, nn. 167-168; Sopraccasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 272, 282-285.

quod sint salve»; in particolare essi erano tenuti a sorvegliare i magazzini «bene aptatos et coopertos» concessi ai veneziani (così come ad ogni altra nazione operante in città), «ne aliquem defectum substineant», avendone in custodia le chiavi. A Tunisi o a Tripoli, come già nella stessa Alessandria, Venezia era autorizzata a servirsi di un proprio scrivano «qui debeat scribere et notare et ponderare et custodire omnes mercationes venetorum et drecta sua» (autorizzato pure a versare le tasse dovute ai doganieri in vece degli stessi mercanti), e di traduttori, con funzioni in entrambi i casi di vigilanza e collegamento con i funzionari locali. Nel caso, consentito, la compravendita si fosse svolta direttamente in dogana, spettava ai doganieri sovrintendere alle operazioni e saldare le somme pattuite ai mercanti lagunari. In caso contrario, le merci venivano trasferite nel fondaco veneziano, dove per lo più avvenivano tutte le transazioni commerciali, sia all'ingrosso (nella corte dell'edificio) che al minuto (nelle botteghe che ne segnavano il perimetro esterno)⁴⁶.

Specie nei paesi musulmani, dove il documento scritto aveva di per sé scarsa efficacia probatoria e non esistevano figure dotate di *publica fides* alla stessa stregua dei notai delle città italiane⁴⁷, Venezia era solita concordare con i signori locali un sistema flessibile di certificazione delle transazioni commerciali, capace allo stesso modo di garantire i negozi, infondendo le necessarie stabilità e certezza ai contratti. A Damasco, per non fare che un esempio, i patti del 1375 avevano stabilito una rete di appositi scrivani, diffusa sul territorio e subordinata ai *cadì* (giudici) locali, cui era affidata la registrazione dei contratti commerciali fra cristiani e saraceni, i quali «debia star in luogo deputado, e debia scriver tutti li marchadi i qual se farà tra merchadanti christiani e saraini, et quello che sarà scritto per questo sia fermo et raptò». Pressoché ovunque si era poi enfatizzata, come da tradizione dei luoghi, la funzione probatoria e certificante dei testimoni. La testimonianza orale, nel diritto musulmano, dava valore e forza autenticante alle transazioni commerciali come e quanto la sottoscrizione di un notaio nel diritto comune; pertanto, come recitano i patti con l'Egitto mamelucco del 1345, ogni mercato fatto con testimoni «sit firmum». In particolare, il ricorso a testimoni (spesso di professione) è attestato nei patti per tutte le compravendite che avevano luogo fuori dagli spazi più controllati della dogana (dove la responsabilità, anche certificante, ricadeva in toto sui doganieri); in tali ambienti, tra cui lo stesso fondaco dei veneziani, la certezza del negozio era garantita invece solo dalla presenza di testimoni, o parimenti di traduttori, equiparati agli stessi testimoni e profumatamente pagati (ad Alessandria il 4% del valore delle merci trattate) sia per i loro servizi di traduzione che per la loro funzione testimoniale. Infine, era concesso ai veneziani di avvalersi, sia per agevolare i negozi sia per legittimarli, di sensali di professione, specializzati nell'intermediazio-

⁴⁶ *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 292-296, n. 154; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 29-35; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 2, a. 1351-1454, pp. 28-34, n. 17; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 373-374.

⁴⁷ Ma su tali questioni si rinvia più approfonditamente a Apellániz, *Preserving the Word*.

ne commerciale e con competenze linguistiche tali da poter spesso surrogare gli stessi traduttori⁴⁸.

Diversamente dalle merci comuni, gli effetti personali e i beni di consumo (in specie vino e formaggio), erano soggetti a una disciplina particolare, essendo considerati, in quanto prodotti non commercializzabili, esenti da ogni imposta. Così a Damasco (patto con il sultano d'Egitto Shaban II del 1375), i veneziani erano autorizzati ad importare vino in città in regime di totale franchigia, ma con divieto assoluto – per ragioni religiose, non solo fiscali – di venderlo ai saraceni. Allo stesso modo ad Alessandria (patto con il sultano Al-Salih Imad al-Din Isma'il del 1345) era loro consentito condurre nel fondaco vino e formaggio «sine aliquo datio et sine aliqua contradictione», come anche portarsi appresso beni personali e vettovaglie nei loro spostamenti all'interno dei territori mamelucchi senza pagare imposte e senza essere soggetti ad alcuna forma di contestazione (Egitto 1415)⁴⁹.

Sempre presente nei patti era la richiesta di poter effettuare le operazioni di carico e scarico in piena libertà e sicurezza, «in quocumque loco nostri regiminis sine contradictione alicuius» (così sempre i patti con l'Egitto del 1345). Laddove esistevano servizi di trasporto interni delle merci, i veneziani chiedevano inoltre di potersene servire, avendo le giuste garanzie di essere risarciti in caso di furto o danneggiamento; come per esempio in Siria, dove operavano ditte di *mochari* (trasportatori su mulo) sia sul tragitto Beirut-Damasco sia sulle altre tratte commerciali, passibili, in caso di sottrazione indebita del carico o in quello di un suo deterioramento – «si le vasta, bagnando quelle e fazando altre so chativitate» –, di condanne severe e della privazione della licenza

e sia devedado che più i non possa portar merchadantia, e chel sia messo e deponudo in suo luogo homeni provadi e sicuri, e che si homeni che habia reguardo delle merchadantie, e sia zusti homeni, e anchora che i sia messi con bona plezaria⁵⁰.

Più volte ripetute erano anche le garanzie fatte ai veneziani di poter navigare liberamente, potendo fare scalo in ogni porto, senza alcuna contraddizione o limitazione di sorta. In caso di necessità era loro consentito, a costi di mercato, acquistare pezzi di ricambio o procedere a riparazioni degli scafi danneggiati o usurati: «et che in caso che elli havesse bisogno de conzare navilio ho albori, over altra cosa, li sia congeduto tutto quello che li serà de bisogno». Godevano inoltre, ovunque attraccassero, della piena libertà di rifornirsi di acqua e di «vivande pro panatica»⁵¹.

⁴⁸ *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 168-171, n. 100, pp. 292-296, n. 154; Christ, *Trading conflicts*, pp. 93-94; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 377-378, 382, 387, 389-391.

⁴⁹ *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 168-171, n. 100, pp. 292-296, n. 154; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 2, a. 1351-1454, pp. 306-315, nn. 167-168; Sopracasa, *Venezia e l'Egitto*, pp. 265, 292.

⁵⁰ *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 168-171, n. 100, pp. 292-296, n. 154; *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 2, a. 1351-1454, pp. 306-315, nn. 167-168.

⁵¹ *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, 1, a. 1300-1350, pp. 5-9, n. 4, pp. 168-171, n. 100, pp. 292-

Ovviamente, il pacchetto di privilegi ed esenzioni sin qui delineato valeva solo ed esclusivamente per i veneziani. Ciò poneva la questione, in caso di dubbio o contestazione, dell'accertamento dell'identità e dell'appartenenza del mercante alla comunità lagunare: problema, per esempio, risolto a Costantinopoli attraverso inchiesta e successiva certificazione del bailo locale o mediante dichiarazione giurata dell'interessato di essere veneziano pronunciata davanti ai funzionari imperiali; oppure, a Cipro, attraverso la deposizione giurata di due testimoni, sufficiente a dirimere ogni incertezza sulla *natio* di appartenenza del mercante di cui non fossero sicure le generalità⁵².

5. *Rebus sic stantibus: i patti tra validità, durata, rinnovi e sospensioni*

Nonostante il patto contenesse sempre una clausola di durata, l'estinzione dell'accordo era spesso determinata, piuttosto che dallo spirare naturale del termine, da circostanze sopravvenute, responsabili del mutamento delle condizioni di partenza e pertanto capaci di invalidarne o sospenderne l'efficacia. Quando fatti nuovi, straordinari e ingiustificati, modificavano gli equilibri raggiunti a svantaggio di uno dei due contraenti, la parte lesa si sentiva autorizzata, in maniera tacita o esplicita, a interrompere l'accordo e a decretarne la cessazione, in applicazione del principio, previsto sia dal diritto comune sia da quello consuetudinario, della risolubilità del patto per alterazione delle circostanze. Le cause di sospensione o invalidazione degli accordi coprivano una vasta gamma di situazioni: dalla violazione di una o più clausole contenute nei patti, al verificarsi di condizioni di pericolo, dolo o prepotenza nei confronti di uno dei due *partners*, sino al mutamento, in senso peggiorativo, delle condizioni esistenti al momento della stipulazione del trattato (quella che sarà poi conosciuta, specie in età moderna, come la clausola *rebus sic stantibus*). Più che di durata si potrebbe allora parlare, in riferimento ai patti, di tenuta; nel senso che tali accordi reggevano fintantoché rimanevano inalterate le condizioni di stabilità, spesso assai fragili, conseguite in occasione della firma del trattato. Ma bastavano l'intervento di una qualche *novitas*, la trasgressione di una clausola, l'alterazione del quadro politico o l'indebolimento degli originali interessi economici per rimettere tutto di nuovo in discussione: una offesa di troppo ai mercanti veneziani; l'ennesimo, intollerabile, episodio di corruzione; l'inasprimento indebito di un qualche dazio, in spregio agli accordi stabili; un pericolo subentrato; una guerra inattesa; un incidente diplomatico;

296, n. 154, pp. 312-313, n. 167; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 46-49; *I trattati con Bisanzio*, pp. 79-110; *Venezia e il regno di Tunisi*, pp. 29-35.

⁵² *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 42-46, n. 23; Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 60-63, 67-68; *I trattati con Bisanzio*, pp. 79-110. Ma sulla questione della nazionalità e delle naturalizzazioni, con riferimento in particolare a Costantinopoli, si rinvia principalmente a Jacoby, *Between the Imperial Court and Western Maritime Powers*, pp. 95-101 e alla bibliografia ivi riportata.

o anche, e più semplicemente, un avvicendamento dinastico, per provocare la sospensione o l'estinzione delle intese così faticosamente raggiunte⁵³.

Quando, per esempio, nel regno armeno di Cilicia si erano verificati ripetuti episodi di violazione delle norme sottoscritte nei patti del 1321, Venezia si era vista costretta, con l'urgenza e la gravità del caso, ad inviare nel 1333 il bailo Pietro Bragadin alla corte del sovrano Leone IV per denunciare tali trasgressioni e chiedere il ripristino delle condizioni di partenza. Nell'occasione il bailo si era lamentato per il crescendo di soprusi e malversazioni cui erano da tempo soggetti i mercanti veneziani e per la situazione di incertezza e precarietà che si era venuta a creare, capace solo di ingenerare sfiducia negli operatori commerciali e di paralizzare il mercato. In spregio alle convezioni stabilite, infatti, i veneziani subivano offese e ingiurie di ogni sorta; agivano in assenza delle consuete e necessarie tutele giuridiche, per cui molti di loro, creditori nei confronti di armeni, «non ha posudo haver rason de la soa corte»; se il civile arrancava, il penale era del tutto abulico, per cui «de robarie non se fa rason»; erano continue le intromissioni della curia regia nelle cause riservate alla giurisdizione del bailo, visto che il re «in tute vise volse oldir lo pledo, digando, che tutti elli vada ad ello» e che le sentenze pronunciate dal rettore lagunare «se no lo plasea, ello lo podea mendar»; le navi battenti bandiera marciana erano oggetto di indebite perquisizioni da parte dei funzionari regi e soggette a tassazioni non prestabilite; le garanzie in materia di successione non erano affatto rispettate; infine, i tassi di imposta erano lievitati in maniera del tutto arbitraria. Alle lamentele erano seguite le minacce: se il sovrano non avesse fatto ammenda e non si fosse impegnato a garantire il ripristino dei privilegi e delle garanzie originari, Venezia avrebbe immediatamente disposto la fuoriuscita di tutti i mercanti lagunari dal regno, il blocco delle importazioni e l'embargo commerciale. Va da sé che una tale violazione delle norme sostanziali contenute nei patti del 1321 era per la città marciana causa subitanea di interruzione e invalidità degli accordi in precedenza stabiliti e motivo di una loro, difficoltosa ma necessaria, ricontrattazione⁵⁴.

Era quanto successo, in maniera del tutto simile, con il regno mamelucco d'Egitto nel 1355: arrivavano continue segnalazioni a Venezia di violazioni gravi ai patti sottoscritti solo dieci anni prima, per cui i mercanti lagunari non solo erano costretti a subire ingiurie e molestie del tutto indebite e ingiustificabili, ma anche a pagare ai funzionari regi imposte doganali a tassi ben superiori al 10% pattuito. Urgeva, pertanto, l'invio di un ambasciatore al Cairo, per raccogliere informazioni, denunciare le infrazioni riscontrate, dichiarare l'insussistenza degli accordi vigenti per mutamento delle circostanze e negoziarne prontamente di nuovi:

⁵³ Hocquet, *I meccanismi dei traffici*, pp. 554-555.

⁵⁴ *I trattati con il regno armeno di Cilicia*, pp. 96-97; *Diplomatarium Veneto-Levanticum*, 1, a. 1300-1350, pp. 234-235, n. 121.

Set volumus notum esse sue excellentie quod ab aliquo tempore citra nostri mercatores et subditi contra formam predictorum pactorum et franchisiarum agravantur et molestantur per eius officiales existentes in Alexandria fiuntque eis multe extorsiones indebite, quas credimus fieri contra conscientiam ipsius soldani; multe etiam iniurie fuerunt illate nostris, de quibus eidem soldano specialem poterit facere mentionem si viderit fore utile. Et ideo procuret tam apud ipsum quam apud eius admiratos et barones quod ita et talliter ordinare et mandare vellit subditis et officialibus suis in Alexandria et alibi quod de cetero se abstineant ab huiusmodi extorsionibus indebitis et tariffis, nobisque observare debeant pacta, conventiones et franchisias predictas quas habuimus cum predecessoribus suis, nostrosque fideles et subditos conversantes in partibus sui regni tractare et tractari facere sic favorabiliter et benigne, quod laus et gloria eius augeatur et quod nostri habeant bonam causam ibidem conversandi sub umbra et protectione sue potentie⁵⁵.

Spesso, a determinare l'estinzione dell'accordo e la necessità di doverlo rinnovare era più semplicemente una successione dinastica; anche in quel caso, infatti, venivano automaticamente a modificarsi le circostanze di partenza, con la conseguente sospensione di ogni efficacia del trattato in questione in attesa di una sua conferma da parte del nuovo sovrano. Non a caso, appena saputo della morte del vecchio re di Cipro, Ugo IV Lusignano, Venezia aveva prontamente inviato, nell'agosto 1360, due ambasciatori al nuovo sovrano Pietro I per negoziare il rinnovo dei patti, esautorati dal cambio dinastico: «vero procurent ipsi ambaxatores renovare pacta, libertates et franchisias nostras et ipsas meliorare et ampliare et avanzare in quantum poterit»⁵⁶. Pur essendo una pratica ordinaria, con cui Venezia aveva ben presto imparato a convivere, si trattava pur sempre, agli occhi della città lagunare, di una consuetudine anomala ed estranea al sistema di diritto locale, dove l'osservanza del trattato era garantita dalla potestà impersonale del comune, senza bisogno alcuno di una nuova ratifica a ogni cambio dinastico. Era quanto risposto alla legazione greca che nel 1268 aveva chiesto al comune lagunare di confermare la tregua appena conclusa con l'impero bizantino, essendo nel frattempo sopravvenuta la morte del doge Ranieri Zeno e l'investitura al seggio ducale di Lorenzo Tiepolo; quella richiesta era del tutto irrituale e superflua, in quanto era il comune a garantire l'osservanza del trattato, a prescindere da chi ne ricopriva la carica ducale, e il diritto proprio non ammetteva che si giurasse due volte per uno stesso negozio: «non est consuetudo domini Venetiarum de uno facto facere duo sacramenta»⁵⁷.

Insomma, assai di rado il patto manteneva efficacia per l'intera durata della convenzione e doveva, invece, essere sovente rinegoziato per mutamento degli equilibri originari e l'alterazione delle condizioni di partenza. Faceva

⁵⁵ ASVe, *Senato, Deliberazioni miste*, reg. XXVII, cc. 18v-19r, in data 22 luglio 1355. Per altre situazioni simili si rinvia a Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda*, pp. 50-53, 58-60, 64-66, 69-71 (con intimidazioni che in taluni casi potevano arrivare alla minaccia militare e al ricorso alla guerra di corsa, oltre alla vasta gamma delle rappresaglie di natura economica).

⁵⁶ *Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 16, *Registro XXIX*, pp. 304-305, n. 351, p. 334, n. 602, p. 335, n. 604, p. 341, n. 613. Ma si veda pure Christ, *Trading conflicts*, pp. 49-51.

⁵⁷ *I trattati con Bisanzio*, pp. 52-53.

quasi parte dei giochi: si mettevano dei paletti che ognuno dei contraenti giurava di osservare, salvo poi spostarli a proprio favore non appena il patto era firmato. Tuttavia, l'estrema fragilità dell'accordo e la sua stessa, continua, rimessa in discussione rappresentavano, per Venezia, una risorsa indispensabile per negoziare ogni volta condizioni di mercato più favorevoli e vantaggiose, o comunque per mantenere aperti i margini di contrattazione. Il presupposto del sistema era, in sostanza, il continuo patteggiamento dei termini e la loro costante riformulazione. In tale contesto, già di per sé plastico e flessibile, tutto ruotava attorno ad un caposaldo: il patto, e la sua eventuale contestazione, come occasione di dialogo, come momento di contrattazione e compromesso, come accumulo di soluzioni alternative. Era un modo, forse l'unico davvero consentito, per fissare su carta diritti comunque fluidi e incerti, per rivendicare ragioni e per mantenere sempre aperti gli spazi – così vitali per il commercio – di dialogo e comunicazione.

Opere citate

- F.J. Apellániz Ruiz de Galarreta, *Pouvoir et finance en Méditerranée pré-moderne: le deuxième état mamelouk et le commerce des épices 1382-1517*, Barcelona 2009.
- F. Apellániz, *Alexandrie, l'évolution d'une ville-port (1360-1450)*, in *Alexandrie medieval*, 4, a cura di Ch. Décobert, J.-Y. Empereur, C. Picard, Le Caire 2011, pp. 195-212 (Études alexandrines, 24).
- F. Apellániz, *Preserving the Word in Latin and Islamic Notarial Cultures*, in *Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane: le reti economiche e culturali (XIV-XVI sec.) / Mediterranean Relations, Documentary Practices and the Presence of Venice: Economic and Cultural Networks (14-16th Cent.)*, Convegno internazionale di studi, Venezia, 10-12 settembre 2015, in corso di stampa.
- M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000.
- G. Christ, *Trading conflicts. Venetian merchants and Mamluk officials in late medieval Alexandria*, Leiden-Boston 2012.
- E. Concina, *Fondaci. Architettura, arte e mercatura tra Levante, Venezia e Alemagna*, Venezia 1997.
- O.R. Constable, *Housing the stranger in the Mediterranean world: lodging, trade, and travel in late antiquity and the Middle Ages*, Cambridge 2003.
- A. Cordes, *À la recherche d'une «lex mercatoria» au moyen âge*, in *Stadt und Recht im Mittelalter. La ville et le droit en moyen âge*, a cura di P. Monnet, O.G. Oexle, Göttingen 2003, pp. 117-132.
- Diplomatarium Veneto-Levantinum sive Acta et Diplomata res Venetas, Graecas atque Levantis illustrantia*, 1, a. 1300-1350, a cura di G.M. Thomas, Venezia 1880; 2, a. 1351-1454, a cura di G.M. Thomas, R. Predelli, Venezia 1889.
- B. Doumerc, *Venise et l'émirat hafside de Tunis (1231-1535)*, Paris-Montréal 1999.
- F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 2000.
- T. Ganchou, *Giacomo Badoer et kyr Théodôros Batatzès, "chomerchier di pesi" à Constantinople (flor. 1401-1449)*, in «Revue des Études Byzantines», 61 (2003), pp. 49-95.
- A.P. Grigoryev, V.P. Grigoryev, *Kolleksiya zolotoordynskikh dokumentov XIV veka iz Venetsii*, SPb. 2002.
- J.C. Hocquet, *I meccanismi dei traffici*, in *Storia di Venezia*, III, *La formazione dello Stato patrio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 529-616.
- D. Jacoby, *Les italiens en Égypte aux XII^e et XIII^e siècles: du comptoir à la Colonie?*, in *Coloniser au Moyen Âge*, a cura di M. Balard, A. Ducellier, Paris 1995, pp. 76-89.
- D. Jacoby, *The Venetian Quarter of Constantinople from 1082 to 1261. Topographical considerations*, in *Novum millennium. Studies on Byzantine History and Culture dedicated to Paul Speck*, a cura di C. Sode, S. Takács, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney 2001, pp. 153-170.
- D. Jacoby, *The Urban Evolution of Latin Constantinople (1204-1261)*, in *Byzantine Constantinople. Monuments, Topography and Everyday Life*, a cura di N. Necipoğlu, Leiden 2001, pp. 277-297.
- D. Jacoby, *Between the Imperial Court and Western Maritime Powers. The Impact of Naturalizations on the Economy of Late Byzantine Constantinople*, in *The Byzantine Court. Source of Power and Culture*, a cura di A. Ödekan, N. Necipoğlu, E. Akyürek, Istanbul 2013, pp. 95-103.
- G. Jehel, *L'Italie et le Maghreb au Moyen Âge: conflits et échanges du VII^e au XV^e siècle*, Paris 2001.
- S.P. Karpov, *Il problema delle tasse doganali nei rapporti tra Venezia e Trebisonda (XIV-prima metà del XV secolo)*, in «Rivista di studi bizantini e slavi», 3 (1983), pp. 161-172.
- S. Karpov, *L'impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204-1461. Rapporti politici, diplomatici e commerciali*, Roma 1986.
- S.P. Karpov, *On the Origin of Mediaeval Tana*, in «Byzantino-Slavica», LVI (1995), pp. 227-235.
- S. Karpov, *Colonie o capisaldi. Verso Tana, Trebisonda e il Mar Nero, secc. XIV-XV*, in *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di G. Ortalli, O.J. Schmitt, E. Orlando, Venezia 2015, pp. 391-404.
- T.F. Madden, *Enrico Dandolo and the Rise of Venice*, Baltimore-London 2003.
- P. Magdalino, *Constantinople médiévale. Études sur l'évolution des structures urbaines*, Paris 1996 (Travaux et mémoires du centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance. Collège de France. Monographies 9).

- C. Maltezos, *Ο Θεσμός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού βαΐλου (1268-1453)*, Athenai 1970.
- M.E. Martin, *Venetian Tana in the Late Fourteenth and Early Fifteenth Centuries*, in «Bizantinischen Forschungen», 11 (1987), pp. 375-379.
- D.M. Nicol, *Venezia e Bisanzio*, Milano 1992 (ed. orig. *Byzantium and Venice. A Study in Diplomatic and Cultural Relations*, Cambridge 1988).
- E. Orlando, *Ad profectum patrie. La proprietà ecclesiastica veneziana in Romània dopo la IV crociata*, Roma 2005 (Nuovi studi storici, 68).
- E. Orlando, *Le basi normative dell'attività commerciale: le pattuizioni*, in *Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane: le reti economiche e culturali (XIV-XVI sec.) / Mediterranean Relations, Documentary Practices and the Presence of Venice: Economic and Cultural Networks (14-16th Cent.)*, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 10-12 settembre 2015, in corso di stampa.
- I patti con Imola. 1099-1422*, a cura di A. Padovani, Venezia 1995 (Pacta veneta, 5).
- C. Petit, *Mercatura y «ius mercatorum»*, in *Del «ius mercatorum» al derecho mercantil*, 3, *Seminario de historia del derecho privado*, Sitges 28-30 de mayo de 1992, a cura di C. Petit, Madrid 1997, pp. 15-70.
- H. Pohlmann, *Die Quellen des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, 1, *Mittelalter (1100-1500): die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. Coing, München 1973, pp. 801-814.
- G. Ravegnani, *La Romània veneziana*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1995, pp. 183-232.
- M. Roberti, *Ricerche intorno alla colonia veneziana di Costantinopoli nel sec. XIII*, in *Scritti storici in onore di Camillo Manfroni nel XL anno di insegnamento*, Padova 1925, pp. 138-145.
- G. Rösch, *Venezia e l'impero, 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico*, prefazione di H.-G. Beck, Roma 1985 (ed. orig. *Venedig und das Reich*, Tübingen 1982).
- G. Rösch, *Le strutture commerciali*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1995, pp. 437-460.
- A. Sopracasa, *Venezia e l'Egitto alla fine del Medioevo. Le tariffe di Alessandria*, Alexandrie 2013.
- A. Sopracasa, *Costantinopoli e il Levante negli atti del notaio veneziano Giacomo Dalla Torre (1414-1416)*, Venezia 2015.
- I trattati con Aleppo. 1207-1254*, a cura di M. Pozza, Venezia 1990 (Pacta veneta, 2).
- I trattati con Bisanzio. 1265-1285*, a cura di M. Pozza, G. Ravegnani, Venezia 1996 (Pacta veneta, 6).
- I trattati con il regno armeno di Cilicia. 1201-1333*, a cura di A. Sopracasa, Roma 2001 (Pacta veneta, 8).
- A. Tzavara, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda, 1319-1396*, in «Thesaurismata», 41-42 (2011-2012), pp. 41-87.
- Venezia e il regno di Tunisi. Gli accordi diplomatici conclusi fra il 1231 e il 1456*, a cura di F. Girardi, Roma 2006 (Pacta veneta. Materiali, 1).
- Venezia - Senato. Deliberazioni miste*, 8, *Registro XXI (1342-1344)*, a cura di C. Azzara, L. Levantino, Venezia 2006; 9, *Registro XXII (1344-1345)*, a cura di E. Demo, Venezia 2007; 11, *Registro XXIV (1347-1349)*, a cura di E. Orlando, Venezia 2007; 16, *Registro XXIX (1359-1361)*, a cura di L. Levantino, Venezia 2012.

Ermanno Orlando
 Universität Wien (Project VISCOM)
 ermanno.orlando@alice.it